



Assessorat de l'Environnement, des Transports et de la
Mobilité durable
Assessorato Ambiente, Trasporti e Mobilità sostenibile

V/ réf. – Vs. rif. Prot. n.

N/réf. – Ns. Rif. Prot. N.

Ai Sindaci dei Comuni
Loro Sedi

Ai Presidenti delle Unités des Communes
valdôtaines
Loro Sedi

Ai Presidenti delle Associazioni dei Comuni
Loro Sedi

e, p.c.

Al Coordinatore del dipartimento Ambiente
Sede

Al Coordinatore del Dipartimento
programmazione, risorse idriche e territorio
Sede

Alla Dirigente della Struttura enti locali
Sede

Al Comando del Corpo forestale della Valle
d' Aosta - Ufficio vigilanza ambientale –
SEDE

Al Direttore generale dell' A.R.P.A. Valle
d' Aosta - Reg. Grande Charrière, 44
11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO)
PEC: arpavda@cert.legalmail.it

ALLEGATI: 1

Al Consorzio BIM
Autorità d' Ambito per il Servizio Idrico
Integrato
PEC: protocollo@pec.bimvda.it

Oggetto: Pubblicazione della l.r. 30 maggio 2022, n. 7 recante “Nuova disciplina dell’organizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35.”.

GZ/ R:\DEL-TUTQAA\Zucca\Trasmissione LR 7_2022.docx

Département de l'environnement -

Protection de la qualité des eaux

Dipartimento ambiente -

Tutela qualità delle acque

11020 Saint-Christophe (Ao)
46, Grand-Chemin
téléphone +39 0165 272109 - 32
télécopie +39 0165 272120

11020 Saint-Christophe (Ao)
Località Grand-Chemin, 46
telefono +39 0165 272109 - 32
telex +39 0165 272120

tut-qa@regione.vda.it
territorio_ambiente@pec.regione.vda.it
www.regione.vda.it

C.F. 80002270074

Si comunica che nel Bollettino ufficiale della Regione n. 30 del 7 giugno 2022, è stata pubblicata la legge regionale 30 maggio 2022, n. 7 inerente l'approvazione della nuova disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato (SII) della Regione autonoma Valle d'Aosta. La legge è volta a completare il percorso di riorganizzazione del SII avviato con l'articolo 15 della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 37, e armonizzare in un unico testo la normativa regionale di settore, modificando e abrogando le disposizioni normative che nel tempo si sono sovrapposte. Nel seguito si riporta una sintesi, redatta dalla scrivente Struttura in collaborazione con la Struttura enti locali, delle novità salienti contenute nel testo normativo.

Il capo I, composto da tre articoli, contiene le disposizioni generali che evidenziano le finalità della legge nel riorganizzare il SII sul territorio regionale e precisa il ruolo di pianificazione della risorsa idrica riservato all'Amministrazione regionale. In particolare:

- l'articolo 1 esplicita le finalità della legge, volte ad assicurare la tutela delle risorse idriche nel prioritario soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione, garantire la separazione delle funzioni di organizzazione e controllo da quelle di erogazione dei servizi nel rispetto dei principi di efficienza, di efficacia, di economicità, conseguire adeguati livelli tariffari a livello di ambito territoriale ottimale (ATO), nonché di individuare l'ATO e il relativo ente di governo garantendo il principio di unicità della gestione del SII;
- l'articolo 2 richiama le competenze della Regione in materia di pianificazione dell'uso della risorsa idrica e di tutela della stessa, riservandole il ruolo di indirizzo nella determinazione delle tariffe e di sostituzione dell'ente di governo d'ambito in caso di inadempienza;
- l'articolo 3 istituisce, presso la Regione, l'Osservatorio regionale sulla risorsa idrica, un organismo deputato a monitorare la piena attuazione degli obiettivi di gestione della risorsa pubblica e a fornire le informazioni alla collettività.

Il capo II, composto da cinque articoli, dispone in merito al SII in coerenza con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). In particolare:

- l'articolo 4 delimita l'ATO, che comprende l'intera Regione;
- l'articolo 5 definisce l'organizzazione del SII e conferma la scelta effettuata dalla l.r. 37/2021, di individuare il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), quale ente di governo d'ambito (EGA), ribadendo l'attribuzione allo stesso delle relative funzioni, al fine di garantire la gestione del SII secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità;
- l'articolo 6 prevede che la gestione del SII, in armonia con l'articolo 149 bis del d.lgs. 152/2006, sia effettuata per mezzo di un gestore unico sull'ambito territoriale ottimale;
- l'articolo 7 dispone in merito alla definizione della tariffa del servizio idrico che deve essere applicata dal gestore del SII;
- l'articolo 8 dispone in merito alle risorse finanziarie necessarie al funzionamento del SII.

Il **capo III**, composto da tre articoli, reca le modificazioni di alcune leggi regionali, prevalentemente in materia di ordinamento degli enti locali, che si rendono necessarie per la ridefinizione delle funzioni istituzionali, degli organi e delle modalità di finanziamento del BIM, conseguente alla revisione della disciplina del SII di cui alla legge in oggetto. In particolare:

- l'articolo 9 reca modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), sostituendo gli articoli 99 e 101 per adeguare la normativa vigente a quanto disposto dai precedenti capi. Il novellato articolo 99 della l.r. 54/1998, al comma 1, già precisa che il BIM è destinatario di ulteriori funzioni, oltre a quelle sue proprie e, al comma 2, prevede che allo stesso possano essere delegati dalla Regione e dai Comuni anche servizi di rilevanza sovracomunale.

Il nuovo articolo 101 della l.r. 54/1998 ridisegna gli organi del BIM, che dai due attuali tornano ad essere tre, (come prima della riforma operata dalla legge regionale 29 settembre 2015, n. 17), disciplinandone composizione e competenze nei commi da 1 a 8, come di seguito specificato:

- l'Assemblea, composta dai Sindaci di ciascuno dei Comuni consorziati, oltre al Presidente, alla quale è attribuita la competenza per l'approvazione degli atti fondamentali;
- la Giunta, nominata dall'Assemblea e composta dal Presidente, dal Sindaco del Comune di Aosta e da un rappresentante per ciascuna Unité des Communes valdôtaines, dalle stesse designato tra i componenti dell'Assemblea, compie tutti gli atti che non siano riservati agli altri organi;
- il Presidente, eletto dall'Assemblea, non più tra i componenti della Giunta, ma tra gli amministratori dei Comuni, al quale sono attribuite specifiche competenze; allo stesso è applicata la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 30bis della l.r. 54/1998 in tema.

Il comma 9 demanda allo statuto del BIM la possibilità di individuare, in alternativa al componente della Giunta più anziano di età, un Vicepresidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, o nelle more della sua sostituzione per decadenza in corso di mandato.

I commi 10 e 11 dispongono che gli organi del BIM siano rinnovati in occasione delle elezioni generali comunali e ne sanciscono la proroga nelle more della loro sostituzione, nonché la decadenza nel caso di cessazione dalla carica nel Comune di appartenenza.

- L'articolo 10 reca modificazioni alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4 che disciplina i compensi degli amministratori degli enti locali, per inserirvi anche le

GZ/ R:\DEL-TUTQAA\Zucca\Trasmissione LR 7_2022.docx

Département de l'environnement -

Protection de la qualité des eaux

Dipartimento ambiente -

Tutela qualità delle acque

11020 Saint-Christophe (Ao)
46, Grand-Chemin
téléphone +39 0165 272109 - 32
télécopie +39 0165 272120

11020 Saint-Christophe (Ao)
Località Grand-Chemin, 46
telefono +39 0165 272109 - 32
telex +39 0165 272120

tut-qa@regione.vda.it
territorio_ambiente@pec.regione.vda.it
www.regione.vda.it

C.F. 80002270074

disposizioni riguardanti il compenso per il Presidente del BIM finora disciplinato dalla l.r. 17/2015 che viene interamente abrogata. Più precisamente:

- è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione determinata dall'Assemblea in misura non superiore a quella stabilita per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti. È, altresì, espressamente stabilito che tale indennità non è comunque cumulabile con altra indennità di funzione o altro gettone di presenza percepiti dallo stesso quale Sindaco, Vice Sindaco, Assessore o consigliere comunale;
 - al medesimo Presidente e ai componenti della Giunta che si recano, per l'espletamento delle loro funzioni, fuori dal territorio del Comune ove ha sede l'ente, spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e debitamente documentate.
- L'articolo 11 reca alcune disposizioni tecniche di adeguamento normativo.

Il capo IV reca le disposizioni finali. In particolare:

- l'articolo 12 contiene le disposizioni transitorie atte a disciplinare la fase di avvio della riorganizzazione del SII a partire dall'entrata in vigore della legge. Il comma 1 affida al BIM il compito di approvare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Piano d'Ambito (attualmente in corso di definizione), per stabilire le modalità e i tempi di subentro del gestore unico e dell'EGA, rispettivamente alla gestione e ai rapporti giuridici in essere in capo agli enti che attualmente provvedono al servizio.
- Il comma 2 disciplina la partecipazione del rappresentante legale del soggetto gestore all'Osservatorio fino al completo trasferimento della gestione al gestore unico e garantisce l'erogazione agli enti locali dei finanziamenti già approvati, salvo prevedere la possibilità di subentro da parte dell'EGA.
- Il comma 3 stabilisce che, in attesa della definizione delle nuove tariffe, restano in vigore quelle vigenti.
- Il comma 4, al fine di garantire continuità all'attuale governo del BIM, che dovrà gestire tutta la fase transitoria, prevede che l'incarico al Presidente in carica prosegua fino alle prossime elezioni generali comunali (2025).
- I commi 5 e 6 stabiliscono i termini entro i quali, a seguito della data di entrata in vigore della legge in oggetto, occorre rinnovare la Giunta del BIM (quarantacinque giorni) e adeguare il relativo statuto (sessanta giorni). Il comma 7 reca una disposizione finale, assegnando al BIM le entrate dei sovracanonici idroelettrici derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 137, della l. 228/2012 non ancora incassate al 31 dicembre 2021.
- L'articolo 13 reca, infine, le abrogazioni conseguenti alla riforma normativa in oggetto.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Dirigente
- Giovanni Andrea ZUCCA -
(documento firmato digitalmente)